



STATUTO

NOTIZIE STORICHE DELLA "FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA "

La "Fondazione" è stata costituita con atto dott. Federico Rossi, in data 3 maggio 1995 rep. n. 16209/3273; il documento comprendeva l'atto costitutivo e lo statuto.

La "Fondazione" è stata riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna con Provvedimento in data 20 gennaio 1997 rep. n. 6.

Lo statuto della Fondazione è stato modificato con atto dott. Federico Rossi:

- in data 14 aprile 1997 rep. n. 22485/5357;
- in data 31 gennaio 2003 rep. n. 40632/13407;
- in data 23 aprile 2007 rep. n. 53202/20298;
- in data 10 giugno 2008 rep. n. 56226/22045;
- in data 28 novembre 2011 rep. n. 65852/27423;
- in data 14 dicembre 2012 rep. n. 68366/28844.
- in data 20 giugno 2016 rep. n. 76515
- in data 10 marzo 2017 rep. n. 78230
- in data 29 gennaio 2018 rep. n. 80082/35687
- in data 14 febbraio 2020 rep. n. 84520/38195
- nella stesura attuale in data 21 dicembre 2022 rep. n. 89936/41243



STATUTO

Articolo 1. Denominazione

A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la "Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna" (in seguito anche la "Fondazione").

Articolo 2. Sede

La Fondazione ha sede legale in Bologna (BO), presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (in seguito anche l'"ODCEC BO"), o in altro luogo stabilito dal Consiglio Generale, e può operare anche in altri luoghi che possono essere stabiliti dal Comitato Direttivo ai sensi del successivo art. 3). Attualmente la sede è in Bologna, Piazza de' Calderini n. 2/2.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica del presente statuto.

Articolo 3. Scopo e oggetto della Fondazione

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, come individuato dal D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 nonché l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale dei collaboratori e dipendenti degli studi professionali e degli aspiranti alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.

Fatte salve eventuali integrazioni adottate a discrezione del Comitato Direttivo a seguito di modificazioni normative e/o regolamentari, ad eccezione delle modifiche statutarie riservate al Consiglio Generale ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, la Fondazione concorre con le sue iniziative al costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, alla promozione e all'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione professionale degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

A tal fine essa può:

- istituire corsi e scuole di perfezionamento della professione e di preparazione all'esercizio della professione, anche in collaborazione con le Università, altri enti pubblici o privati, ordini professionali, o avvalendosi di consulenti esterni;
- organizzare e sviluppare attività formative nell'ambito del progetto di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 12, co. 1, lettera r) del D.Lgs. n.139/2005, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte ed audiovisive), pubblicare materiale editoriale di qualunque natura anche multimediale ed in qualunque modo anche per via telematica che abbia ad oggetto temi riconducibili agli scopi della Fondazione con esclusione di giornali quotidiani;
- elaborare e trasmettere le conoscenze scientifiche, tecnologiche e umanistiche, promuovere e organizzare la ricerca, la preparazione culturale e professionale;
- sostenere l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi economici, commerciali e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, anche con il finanziamento della fondazione;
- promuovere e finanziare convegni e riunioni nonché seminari di studio manifestazioni culturali in genere anche nei campi economici, aziendali, commerciali, giuridici e tributari, matematico statistici ed in genere delle materie di competenza dei Dottori Commercialisti, degli Esperti Contabili e delle professioni economiche, giuridiche e contabili in generale, al fine di valorizzare la funzione sociale dell'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile;



STATUTO

- assumere e gestire partecipazioni in società ed enti ove ciò si rilevi strategico o funzionale o strumentale a favorire e sviluppare l'esercizio o a valorizzare l'immagine della professione del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile;
- collaborare o stipulare convenzioni con qualsiasi ente pubblico o privato, organismo, associazione o movimento che abbia scopi analoghi, complementari o comunque ritenuti strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate;
- elaborare forme di modernizzazione delle professioni, studiando modelli di sviluppo degli studi professionali e fornendo strumenti operativi pratici;
- promuovere la creazione di reti di professionisti e di società di professionisti;
- organizzare e promuovere servizi per i professionisti;
- promuovere, organizzare e gestire attività ricreative, ludiche e sportive, riservate a Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e loro familiari, nonché agli appartenenti ad altri Ordini e Collegi professionali;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie economiche, commerciali e tributarie e in quelle ritenute di interesse per la professione del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile; le borse di studio sono assegnate con le modalità risultanti da un apposito regolamento predisposto dal Comitato Direttivo e approvato dal Consiglio Generale. Il Comitato Direttivo assegna le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti presenti.

La Fondazione può avere ad oggetto ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla mediazione, alla conciliazione, all'arbitrato e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzioni stragiudiziali delle controversie, anche on line. In particolare la Fondazione può fornire servizi di conciliazione, mediazione, risoluzione stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia o all'estero.

Con particolare riferimento alla mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e del Regolamento di cui al D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, ci si adegua a quanto previsto con il provvedimento del 4 novembre 2010 e alle eventuali modificazioni già intervenute e che interverranno sulla materia vigilata dal Ministero della Giustizia. La Fondazione può altresì organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione e/o mediazione, anche con riferimento alla formazione per la mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e del Regolamento di cui al D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, nonché dalle successive integrazioni e modificazioni.

Qualora previsto dalla normativa al momento vigente, la Fondazione potrà rilasciare attestati di frequenza ai corsi o, se consentito dalla legge, certificati abilitativi all'attività o professione di conciliatore, mediatore o arbitro. La Fondazione può esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che, direttamente o indirettamente, il Comitato Direttivo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati, nel rispetto di quanto stabilito nel presente statuto.

La Fondazione opera:

- prioritariamente, nell'ambito della circoscrizione dell'Ordine di Bologna;
- secondariamente in ambito regionale dell'Emilia Romagna;
- fuori dal territorio regionale, in presenza di accordi con Fondazioni dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di altre regioni, finalizzati a garantire una migliore valorizzazione e tutela della figura degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, come individuato dal D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e il loro costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, nonché la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione professionale degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e, comunque, nel rispetto dei propri scopi istituzionali come indicati nell'art. 3 del presente statuto.



STATUTO

Articolo 4. Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dal fondatore come risulta dall'atto costitutivo;
- dal contributo, in termini di apporto scientifico e non, di Dottori Commercialisti e di Esperti Contabili e di altre figure professionali;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi versati da Enti Pubblici e Privati nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste dall'art. 3);
- dagli eventuali versamenti a titolo di apporto;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio Generale della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale, durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

Articolo 5. Entrate della Fondazione

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali previste dall'art.3);
- eventuali contributi da parte di enti, pubblici o privati, che condividano le finalità della Fondazione e intendano concorrere col loro sostegno al perseguimento delle sue finalità istituzionali;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi, anche imprese, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del Patrimonio.

Articolo 6. Sostenitori

Sono Sostenitori della Fondazione gli enti pubblici e privati di qualsiasi genere, nonché le persone fisiche e le società tra professionisti iscritte all'ODCEC BO e gli altri Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che contribuiscono concretamente al perseguimento dei fini statuari.

Sono Sostenitori di diritto coloro che finanziano durevolmente le iniziative della Fondazione. I Sostenitori possono beneficiare di particolari agevolazioni riguardo alle iniziative della Fondazione, secondo decisione del Comitato Direttivo.

Articolo 7. Organi della Fondazione

La Fondazione promuove una equilibrata presenza di genere nei suoi organi collegiali, di governo e di controllo, nonché negli eventuali organismi previsti dal presente statuto, da realizzare anche mediante il rispetto di quote che prevedano la designazione dei loro componenti e la presentazione di candidati appartenenti a entrambi i generi.

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale;
- il Comitato Direttivo;
- il Segretario Generale - Direttore della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Generale, anche su proposta non vincolante del Comitato Direttivo, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 16), 17) e 18) del presente statuto, può inoltre istituire i seguenti organismi:

- il Comitato Scientifico;
- il Comitato Iniziative Culturali e Funzioni sociali.



STATUTO

Ove istituiti, i suddetti organismi restano in carica per tutto il periodo in cui resta in carica il Consiglio Generale che li ha formati, salvo non venga disposta la loro anticipata soppressione, che può avvenire in qualsiasi momento esclusivamente ad opera del Consiglio Generale, a proprio insindacabile giudizio.

Qualora, durante il periodo del mandato, uno o più componenti dei suddetti organismi dovessero cessare dalla carica, il Consiglio Generale è convocato entro novanta giorni per provvedere alla loro sostituzione. Il funzionamento dei suddetti organismi può essere disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale.

Articolo 8. Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da sette componenti nominati come segue:

- a) quattro componenti sono, di diritto, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (i "Componenti di Diritto");
- b) due componenti sono nominati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna tra i propri componenti (i "Componenti Nominati" e singolarmente il "Componente Nominato").
- c) i Componenti di Diritto ed i Componenti Nominati nominano il settimo componente, che deve essere un iscritto all'ODCEC BO che non riveste la carica di componente del Consiglio dell'ODCEC di BO (il "Componente Indipendente").

Nel rispetto dei criteri di nomina indicati alle precedenti lett. a), b) e c), il numero dei componenti del Consiglio Generale del medesimo genere non può essere superiore a tre quinti, arrotondati secondo le generali regole matematiche, del totale dei componenti. Al momento del suo insediamento, il Consiglio Generale così composto elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente, con la maggioranza indicata nell'art. 10 del presente statuto. La riunione di insediamento del Consiglio Generale una volta formato è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori in carica e viene presieduta dal componente più anziano.

I Componenti Nominati ed il Componente Indipendente decadono ad ogni rinnovo del Consiglio dell'ODCEC BO; il Consiglio neo eletto, in base a quanto disposto alla precedente lett. b), deve quindi provvedere alla nomina dei nuovi componenti di sua competenza. In caso di inerzia, il Consiglio è convocato dal Presidente del Collegio dei Revisori in carica, che deve porre all'ordine del giorno la nomina dei componenti il Consiglio Generale della Fondazione di competenza del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica da parte di un Componente Nominato, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna è tenuto a provvedere alla sua sostituzione.

Articolo 9. Poteri del Consiglio Generale

Al Consiglio Generale sono attribuiti i seguenti poteri:

- a) nomina il Comitato Direttivo;
- b) nomina il Collegio dei Revisori, indicandone il Presidente;
- c) ove ritenuto opportuno, forma gli organismi di cui all'art. 7), ne nomina o sostituisce i componenti e ne dispone l'eventuale soppressione;
- d) indica i programmi, le linee guida programmatiche, nonché gli indirizzi per l'attività della Fondazione;
- e) nomina il Segretario Generale-Direttore;
- f) entro il 30 giugno dell'anno successivo approva il conto consuntivo di ogni anno solare e la relazione illustrativa ed entro il mese di dicembre dell'anno precedente approva il conto preventivo



STATUTO

di ogni anno solare con la relazione illustrativa, redatti dal Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 12, lett. f) del presente statuto;

g) delibera le modifiche del presente statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di Legge) col voto favorevole di almeno cinque dei suoi componenti in carica;

h) approva gli eventuali regolamenti necessari al buon funzionamento della Fondazione;

i) adempie a quant'altro attribuitogli dal presente statuto.

In assenza del Presidente, la sua funzione viene assolta dal Vice Presidente o, se assente, dal Consigliere più anziano presente.

Articolo 10. Riunioni del Consiglio Generale

Le riunioni del Consiglio Generale sono convocate dal Presidente almeno due volte all'anno per le delibere di cui al precedente articolo 9, lett. f), con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta o con altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione almeno otto giorni prima della data della riunione. Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale deve essere presente la maggioranza dei componenti eletti.

In mancanza di formale convocazione, la riunione del Consiglio Generale si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i suoi componenti e i componenti il Collegio dei Revisori, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti trattati.

Le riunioni possono svolgersi anche con modalità di partecipazione mediante collegamento da remoto, collegamenti in audio e/o video conferenza o con qualunque altro metodo che garantisca l'identificazione dei partecipanti a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito a chi presiede la riunione, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti, ivi compreso il Presidente, fermo restando che la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

In tal caso, è facoltà del Presidente stabilire nell'avviso di convocazione che la riunione si tenga esclusivamente mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Il Consiglio Generale delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Non è ammesso il voto per delega.

Quando si verifichi una parità di voti ha la prevalenza quello del Presidente ovvero quello di chi presiede la riunione ai sensi del precedente art. 9).

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Generale e ne esegue le deliberazioni.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Generale sono fatte constare da verbali trascritti su un apposito libro; tali verbali sono redatti dal Segretario nominato nel corso della riunione e sono dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Articolo 11. Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da nove o undici componenti, nominati dal Consiglio Generale, che ne stabilisce anche il numero.

La composizione è la seguente:



STATUTO

- cinque componenti, nel caso di Comitato Direttivo composto di nove componenti, o sette componenti, nel caso sia composto di undici, sono scelti tra gli iscritti all'ODCEC BO che non fanno parte né del Consiglio dell'Ordine medesimo, né del Consiglio Generale della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Bologna;

- gli altri quattro componenti sono designati: quanto a numero due componenti, dal Preside della Scuola di Economia Management e Statistica presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; quanto ad un componente ciascuno, dal Presidente pro-tempore del Tribunale di Bologna e dal Presidente dell'Unione Industriali di Bologna.

Per la indicazione dei quattro componenti di cui innanzi, il Consiglio Generale invierà la richiesta di nomina al Preside della Scuola di Economia Management e Statistica– Università di Bologna; al Presidente pro-tempore del Tribunale di Bologna e al Presidente dell'Unione Industriali di Bologna chiedendo di provvedere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora, entro il termine innanzi indicato, i suddetti soggetti non riscontrino – ovvero riscontrino solo in parte la richiesta, i componenti mancanti rispetto al numero stabilito verranno nominati dal Consiglio Generale.

Nel rispetto dei criteri di nomina precedentemente indicati, il numero dei componenti del Comitato Direttivo del medesimo genere non può essere superiore a tre quinti, arrotondati secondo le generali regole matematiche, del totale dei componenti. All'atto della nomina, i componenti del Comitato Direttivo devono rilasciare al Consiglio Generale una dichiarazione scritta attestante l'inesistenza, anche potenziale, in capo ad essi di situazioni di incompatibilità, conflitti di interesse rispetto all'attività sia della Fondazione sia dell'ODCEC BO, garantendo tale situazione per tutta la durata del mandato ad essi conferito.

Il Comitato Direttivo, come sopra formato, nella prima riunione convocata nomina il Presidente e il Vice Presidente, scegliendoli fra i propri componenti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Il Comitato Direttivo può disciplinare, con apposito regolamento, che deve essere soggetto all'approvazione del Consiglio Generale, il proprio funzionamento e quanto altro ritenuto indispensabile per il raggiungimento degli scopi statutari. Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare anche solo un componente del Comitato Direttivo, l'intero organo si intende decaduto e deve essere tempestivamente riunito il Consiglio Generale per la nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

Articolo 12. Poteri del Comitato Direttivo

Al Comitato Direttivo compete la gestione generale e, quindi, l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e quant'altro ad esso attribuito dal presente statuto. In particolare ed a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Comitato Direttivo:

- a) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- b) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla Legge;
- c) stabilisce i programmi della Fondazione sulla base delle linee guida di indirizzo del Consiglio Generale;
- d) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- e) predispone eventuali regolamenti interni, che devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Generale;
- f) redige il conto consuntivo di ogni anno solare con la relazione illustrativa entro il 30 maggio dell'anno successivo, ed il conto preventivo di ogni anno solare con la relazione illustrativa entro il 30 novembre dell'anno precedente, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Generale ai sensi dell'art. 9, lett. f) del presente statuto;
- g) propone al Consiglio Generale l'istituzione di eventuali organismi tecnici e le regole di funzionamento;
- h) fornisce al Consiglio Generale proposte sulla formazione degli organismi di cui all'art. 7);



STATUTO

- i) organizza, con l'ausilio del Comitato Scientifico e del Comitato Attività di Formazione e Istruzione, ove istituiti, corsi e convegni di formazione professionale sia a pagamento sia gratuiti;
- j) formula un apposito regolamento per l'assegnazione delle borse di studio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale. Il Comitato Direttivo può delegare in parte i suoi poteri ad uno o più componenti, può avvalersi di esperti e di professionisti e può autorizzare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti. In assenza del Presidente, la sua funzione viene assolta dal Vice Presidente scelto tra i propri componenti iscritti all'ODCEC BO, se nominato, altrimenti dal componente più anziano presente.

Articolo 13. Riunioni del Comitato Direttivo

Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta o con altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione almeno 3 giorni prima della data della riunione. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Non è ammesso il voto per delega. Il quorum costitutivo delle riunioni è dato dalla metà dei suoi componenti. Le riunioni del Comitato Direttivo possono svolgersi anche con modalità di partecipazione mediante collegamento da remoto, collegamenti in audio e/o video conferenza o con qualunque altro metodo che garantisca l'identificazione dei partecipanti a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito a chi presiede la riunione, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti, ivi compreso il Presidente, fermo restando che la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. In tal caso è facoltà del Presidente del Comitato Direttivo di stabilire nell'avviso di convocazione che la riunione si tenga esclusivamente mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Il componente del Comitato Direttivo che non partecipa, senza fornire giustificazione, a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

Quando si verifichi una parità di voti prevale quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.

Il Presidente convoca e presiede il Comitato Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Comitato gli delega in via generale e di volta in volta; in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, salva la ratifica da parte del Comitato stesso nella sua prima riunione successiva.

Le riunioni e le deliberazioni del Comitato Direttivo sono fatte constare da verbali trascritti su un apposito libro; tali verbali sono redatti dal Segretario nominato nella riunione e sono dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Articolo 14. Segretario Generale – Direttore

Il Segretario Generale - Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale tra persone esterne al Consiglio dell'Ordine e alla Fondazione, purché iscritte all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Egli dura in carica per il periodo indicato dal Consiglio Generale e, comunque, non oltre il periodo



STATUTO

di durata in carica del Comitato Direttivo.

Il Segretario Generale - Direttore può essere riconfermato.

Il Segretario Generale – Direttore, all’atto della nomina, deve rilasciare al Consiglio Generale una dichiarazione scritta attestante l’inesistenza, anche potenziale, in capo ad esso di situazioni di incompatibilità, conflitti di interesse rispetto all’attività sia della Fondazione sia dell’ODCEC BO, garantendo tale situazione per tutta la durata del mandato ad esso conferito.

Il Segretario Generale - Direttore dirige gli uffici della Fondazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Comitato Direttivo dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei compiti. Il Segretario Generale - Direttore ha cura, in particolare, di mantenere contatti con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l’attività della Fondazione.

In particolare, il Segretario Generale - Direttore:

- provvede alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, curandone la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Comitato Direttivo e controllandone i risultati;
- provvede all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo;
- provvede alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Comitato Direttivo;
- dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi e ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione;
- provvede alla gestione e al buon andamento amministrativo della Fondazione;

Il Comitato Direttivo può stabilire a favore del Segretario Generale - Direttore un compenso, su proposta del Presidente, per l’opera svolta a favore della Fondazione; il Segretario Generale - Direttore ha diritto al rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico.

Articolo 15. Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati dal Consiglio Generale, scelti tra gli iscritti all’ODCEC BO.

Il numero dei componenti effettivi del Collegio dei Revisori del medesimo genere non può essere superiore a due terzi, arrotondati secondo le generali regole matematiche, del totale dei componenti. La quota di cui al comma che precede si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell’ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. Qualora non vi abbia provveduto il Consiglio Generale, il Presidente del Collegio dei Revisori viene nominato dai componenti effettivi che lo compongono. Il Collegio dei Revisori, così formato, partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo e del Consiglio Generale.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione finanziaria, la corretta tenuta della contabilità ed il rispetto delle leggi in vigore.

Ha, inoltre, il compito di vigilare sull’integrità del patrimonio della Fondazione e sulla legalità delle delibere del Comitato Direttivo; vigila sul rispetto degli adempimenti di legge e delle norme del presente statuto e redige una relazione al bilancio consuntivo e a quello preventivo. Il Collegio dura in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili solo per un ulteriore mandato.

Le riunioni del Collegio dei Revisori possono svolgersi anche con modalità di partecipazione mediante collegamento da remoto, collegamenti in audio e/o video conferenza o con qualunque altro metodo che garantisca l’identificazione dei partecipanti a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito a chi presiede la riunione, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;



STATUTO

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti, ivi compreso il Presidente, fermo restando che la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

In tal caso è facoltà del Collegio dei Revisori di stabilire nell'avviso di convocazione che la riunione si tenga esclusivamente mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Articolo 16. Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove costituito, è composto da sette componenti nominati come segue: quattro dal Comitato Direttivo, previo parere vincolante del Consiglio Generale; due, dalla Scuola di Economia Management e Statistica presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Componente di diritto è il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bologna. Nel rispetto dei criteri di nomina indicati nel comma che precede, il numero dei componenti del Comitato Scientifico del medesimo genere non può essere superiore a tre quinti, arrotondati secondo le generali regole matematiche, del totale dei componenti.

Il Comitato Scientifico, come sopra formato, nomina il Presidente.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive a richiesta del Comitato Direttivo in materia culturale e tecnico scientifica ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

Articolo 17. Comitato Iniziative Culturali e Funzioni sociali

Il Comitato Iniziative Culturali e Funzioni sociali, ove costituito, è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti nominati dal Comitato Direttivo, previo parere vincolante del Consiglio Generale, il quale provvede altresì alla nomina del relativo Presidente. Il numero dei componenti del Comitato Iniziative Culturali e Funzioni sociali del medesimo genere non può essere superiore a due terzi, arrotondati secondo le generali regole matematiche, del totale dei componenti. Il Comitato si riunisce, su richiesta del suo Presidente, ogni volta che questi ne ravvisi la necessità. Il Comitato ha la funzione di proporre iniziative culturali ed eventi sociali nell'ottica di far partecipare la Fondazione alla vita sociale del paese. Il Comitato, congiuntamente al Consiglio Direttivo, può predisporre un regolamento interno, che deve essere soggetto all'approvazione del Consiglio Generale.

Articolo 18. Rappresentanza della Fondazione

La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita al Presidente del Comitato Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o al componente più anziano facenti parte del medesimo organo.

Articolo 19. Compensi e rimborsi spese

Per ogni carica relativa a tutti gli organi previsti dal presente statuto, salvo quanto espressamente previsto, spetta unicamente il puro rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni assegnate ai vari componenti.



STATUTO

Articolo 20. Scioglimento

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione e/o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione sono liquidati e i suoi averi destinati a borse di studio o ad organismi che perseguono finalità culturali o scientifiche, secondo le determinazioni del Consiglio Generale. Addivenendosi, per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio Generale nomina da uno a tre liquidatori scegliendoli tra i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, componenti del Comitato Direttivo.